## XV COMUNITA' MONTANA "VALLE DEL LIRI" (Provincia di FROSINONE)

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015 - 2017

(articolo 1, commi 8 e 9 della legge 60 novembre 2012 numero 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione)

#### Parte I Contenuti generali

#### 1. Il concetto di "corruzione" ed i principali attori del sistema di contrasto alla corruzione

Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dalla Legge 190/2012, nel PNA e nel presente documento ha un'accezione ampia.

Il concetto di corruzione è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte d'un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica (artt. 318, 319 e 319 ter del Codice penale), e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Con la legge 190/2012, lo Stato italiano ha individuato gli organi incaricati di svolgere, con modalità tali da assicurare un'azione coordinata, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti:

- la CIVIT, che, in qualità di *Autorità nazionale anticorruzione* (oggi *A.N.A.C.*), svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, legge 190/2012);
- la Corte di conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue funzioni di controllo;
- il Comitato interministeriale, che ha il compito di fornire direttive attraverso l'elaborazione delle linee di indirizzo (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- la Conferenza unificata che è chiamata a individuare, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per l'attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento a regioni e province autonome, agli enti locali, e agli enti pubblici e soggetti di diritto privato sottoposti al loro controllo (art. 1, commi 60 e 61, legge 190/2012);
- il *Dipartimento della Funzione Pubblica*, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione (art. 1, comma 4, legge 190/2012);
- i Prefetti che forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali (art. 1,comma 6, legge 190/2012)
- La SNA, che predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali

(art. 1, comma 11, legge 190/2012);

- le pubbliche amministrazioni, che attuano ed implementano le misure previste dalla legge e dal PNA Piano nazionale anticorruzione (art. 1 legge 190/2012) anche attraverso l'azione del **Responsabile delle prevenzione** della corruzione.
- gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico, che sono responsabili dell'introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal PNA (art. 1 legge 190/2012).

#### 2) Il responsabile della prevenzione della corruzione

A livello periferico, amministrazioni pubbliche ed enti territoriali devono individuare, il responsabile della prevenzione della corruzione.

#### 3. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione

A livello periferico, la legge 190/2012 impone all'organo di indirizzo politico l'adozione del **Piano triennale di prevenzione della corruzione** (**PTPC**).

Sulla scorta dei contenuti del PNA, il Responsabile anticorruzione propone all'approvazione dell'organo di indirizzo politico il PTPC ogni anno entro il 31 gennaio.

L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione.

La PA devono trasmettere in via telematica, secondo le indicazione contenute nel PNA (pag. 33), il Piano triennale di prevenzione della corruzione al Dipartimento della Funzione Pubblica (gli enti locali anche alla Regione di appartenenza).

Il PTCP reca un nucleo minimo di dati e informazioni che saranno trasmessi in formato elaborabile al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Parte II

I contenuti del Piano

#### 1. Processo di adozione del PTPC

#### 1.1 LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ANTICORRUZIONE

La predisposizione del piano anticorruzione impone di verificare ove il relativo rischio si annidi in concreto. E la concretezza dell'analisi c'è solo se l'analisi del rischio è calata entro l'organizzazione. Il tutto tenendo a mente che un rischio organizzativo è la combinazione di due eventi: in primo luogo, la probabilità che un evento dato accada e che esso sia idoneo a compromettere la realizzazione degli obiettivi dell'organizzazione; in secondo luogo, l'impatto che l'evento provoca sulle finalità dell'organizzazione una volta che esso è accaduto.

La premessa non è fine a se stessa. Il fenomeno riguarda da vicino ciò che la pubblica amministrazione è: in primo luogo, un'organizzazione che eroga servizi alla collettività, spesso in condizioni di quasi-monopolio legale e quindi al di fuori del principio di piena efficienza di mercato; in secondo luogo, un'organizzazione preordinata all'eliminazione delle situazioni di diseguaglianza, per garantire a tutte le persone eguali condizioni per l'accesso alle prestazioni ed alle utilità erogate. Dunque, un'organizzazione con compiti di facilitazione e di erogazione entro un mercato quasi-protetto.

Ma "organizzazione" significa strumento articolato in processi (a loro volta scomponibili in procedimenti), a ciascuno snodo dei quali sono preposte persone. Dunque, "analisi organizzativa" significa analisi puntuale dei processi di erogazione e di facilitazione e delle modalità di preposizione delle persone ai relativi centri di responsabilità. Il tutto per garantire che la persona giusta sia preposta alla conduzione responsabile del singolo processo di erogazione e/o di facilitazione.

Il mancato presidio dei rischi organizzativi che la riguardano determina diseconomie di gestione, che si riflettono sul costo dei servizi erogati, producendo extra costi a carico del bilancio, che si riverberano sulla pressione fiscale piuttosto che sulla contrazione della qualità e della quantità dei servizi stessi. E quindi, in ultima istanza, sulle persone estranee alla pubblica amministrazione, ma che ne mantengono le organizzazioni per mezzo del prelievo fiscale (pagamento delle imposte, delle tasse, dei canoni e dei prezzi pubblici).

Guardare al rischio organizzativo non è dunque possibile se non avendo prima osservato come i processi di erogazione (o di produzione) e di facilitazione sono strutturati. Ma cosa significa dopo tutto gestire il rischio organizzativo? A ben vedere, non meno di sei cose.

In primo luogo, <u>stabilire il contesto</u> al quale è riferito il rischio. Il contesto deve essere circoscritto e dunque isolato nei suoi tratti essenziali e costitutivi. Per quel che interessa la pubblica amministrazione, il riferimento è al dato organizzativo in cui essa si articola. Esso è dunque circoscritto ai processi di erogazione ed a quelli di facilitazione, tenendo ben presente che essi, per scelte organizzative interne, possono essere unificati in centri di responsabilità unitarî. Il contesto è dato anche dalle persone, ossia dai soggetti che sono preposti ai centri di responsabilità che programmano e gestiscono i processi di erogazione e di facilitazione. "Stabilire il contesto" si risolve dunque nell'analisi di tali processi, mettendoli in relazione con l'organigramma ed il funzionigramma dell'ente, valutando anche l'ubicazione materiale degli uffici nei quali le attività sono effettivamente svolte.

In secondo luogo, identificare i rischi. Il problema dell'identificazione del rischio è semplificato, dalla circostanza che, ai presenti fini, esso coincide con il fenomeno corruttivo. Qui, peraltro, occorre intendersi su cosa il rischio da corruzione sia, e quindi, in ultima istanza, sul significato intensionale ed estensionale del termine "corruzione" e sui contorni della condotta corruttiva. A questo proposito un utile ausilio è fornito dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione pubblica – 25/1/2013, n. 1: "[...] il concetto di corruzione deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si

riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che, come noto, è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319-ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel titolo II, capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite".

In terzo luogo, <u>analizzare i rischi.</u> L'analisi del rischio non è mai fine a sé stessa e, in particolare, non è un'inutile duplicazione dell'analisi del contesto interessato dal rischio. Analizzare i rischi di un'organizzazione significa individuare i singoli fatti che possono metterla in crisi in rapporto all'ambiente nel quale essi si manifestano. Il tutto tenendo conto che un rischio è un fatto il cui accadimento è probabile non in astratto, ma in concreto, ossia in relazione alla caratterizzazione del contesto. Non dimenticando che analizzare i rischi all'interno di un'organizzazione significa focalizzare l'attenzione duplicemente sia la causa, sia i problemi sottostanti, ossia sui problemi che l'artefice del fattore di rischio mira a risolvere rendendo concreto il relativo fattore prima solo potenziale. Nel caso del rischio da corruzione, l'analisi del relativo fattore determina la necessità di verificare sia la causa del fenomeno corruttivo, sia ciò che attraverso la propria condotta il dipendente corrotto mira a realizzare, sia la provvista dei mezzi utilizzati dal corruttore. L'analisi dei rischi è il primo elemento nel quale si articola il piano di prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 8 della legge 6/11/2012, n. 190. Un buon modo per addivenirvi è sviluppare sistemi di auditing interno.

In quarto luogo, <u>valutare i rischi.</u> Valutare i rischi di un'organizzazione significa averli prima mappati e poi compiere una verifica sul livello di verosimiglianza che un evento probabile ed incerto possa divenire effettivo e concreto. Cosa certa è che la corruzione è un fenomeno che deve essere estirpato: in questo senso la scelta del legislatore è chiara. Meno evidente è però che i costi del processo di preservazione siano indifferenti. La valutazione e l'analisi dei rischi (qui del rischio da corruzione) conduce alla formazione di un piano del rischi, il quale è un documento che deve essere oggetto di costante aggiornamento. Va da sé che la valutazione dei rischi è il secondo elemento nel quale si articola il piano di prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 8, della legge 6/11/2012, n. 190.

In quinto luogo, enucleare le appropriate <u>strategie di contrasto.</u> La conoscenza è il presupposto della reazione ponderata ed efficace. Nessuna strategia è possibile senza un'adeguata conoscenza delle modalità in concreto attraverso cui le azioni che rendono effettivo un evento solo probabile sono attuabili in un contesto di riferimento dato. L'enucleazione delle strategie di contrasto e delle relative misure esaurisce i contenuti del piano di prevenzione della corruzione previsto dall'art. 1, comma 8 della legge 6.11.2012, n. 190.

In sesto luogo, monitorare i rischi. Le azioni di contrasto attuate nei confronti dei rischi organizzativi devono essere puntualmente monitorate ed aggiornate per valutarne l'efficacia inibitoria e per misurare l'eventuale permanenza del rischio organizzativo marginale. Da ciò segue che il piano del rischio non è un documento pietrificato, ma, come tutti i piani operativi, uno strumento soggetto a riprogettazione e ad adeguamento continuo sulla base del feed back operativo. Non a caso, l'art. 1, comma 8 della legge 6.11.2012, n. 190 lo prevede nella sua versione triennale con adeguamento anno per anno alla sopravvenienza di presupposti che ne rendono appropriata la rimodulazione.

Le AREE di RISCHIO sono, innanzi tutto, quelle obbligatorie indicate dall'art. 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, nonché quelle ulteriori eventualmente individuate a livello di singola amministrazione.

Le MISURE di prevenzione dei rischi - emersi a seguito dell'analisi del contesto organizzativo – sono quelle obbligatorie previste dalla legge n. 190 del 2012 e dal PNA, nonché quelle ulteriori eventualmente individuate dalla singola amministrazione; entrambe le indicate tipologie di misure possono essere, inoltre, trasversali (se idonee per più tipologie di processo/evento rischioso), oppure specifiche (se idonee solo per particolari processi/eventi rischiosi).

I TEMPI e le MODALITÀ del RIASSETTO attengono alla calendarizzazione della implementazione delle singole misure, alla calendarizzazione della loro applicazione ed alle modalità di valutazione e controllo della loro efficacia al fine del futuro sviluppo/miglioramento del PTPC.

#### 1.2 LE FASI

- 1. Entro il **30 settembre** di ogni anno ciascun Responsabile di Servizio trasmette al Responsabile per la prevenzione le proprie proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare dirette a contrastare il rischio rilevato. Qualora tali misure comportino degli oneri economici per l'Ente, le proposte dovranno indicare la stima delle risorse finanziarie occorrenti.
- 2. Entro il **30 ottobre** di ogni anno il Responsabile per la prevenzione, alla luce degli esiti dei monitoraggi infrannuali e sulla scorta delle indicazioni raccolte ai sensi del precedente comma, verifica la necessità di adeguare il Piano di prevenzione della corruzione, con l'indicazione delle risorse finanziarie e strumentali occorrenti per la relativa attuazione, e lo sottopone alla Giunta per la successiva riapprovazione.
- 3. La Giunta Comunitaria approva il Piano triennale rielaborato entro il **31 gennaio** dell'anno successivo, salvo diverso altro termine fissato dalla legge.
- 4. Il Piano, una volta approvato, viene trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica, al Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali e alla Civit (ora A.N.AC.) nonché pubblicato in forma permanente sul sito internet istituzionale dell'Ente in apposita sottosezione all'interno di quella denominata "Amministrazione Trasparente".
- 5. Nella medesima sottosezione del sito viene pubblicata, a cura del Responsabile, entro il **15 dicembre** di ciascun anno la relazione recante i risultati dell'attività svolta.
- 6. Il Piano può essere modificato anche in corso d'anno, su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione, allorché siano state accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano rilevanti mutamenti organizzativi o modifiche

in ordine all'attività dell'amministrazione.

#### 1.3 I SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno della **XV Comunità Montana "Valle del Liri"** e i relativi compiti e funzioni sono:

#### a) La Giunta Comunitaria:

- adotta il Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e i suoi aggiornamenti e li comunica al Dipartimento della funzione pubblica e, se del caso, alla regione interessata (art. 1, commi 8 e 60, della l. n. 190 Delibera A.N.A.C. n. 12 del 22.01.2014)
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- propone lo stanziamento delle risorse economiche necessarie ad attuare il Piano.

#### b) Il Responsabile per la prevenzione:

- elabora e propone alla Giunta il Piano Anticorruzione;
- svolge i compiti indicati nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 2013 ossia:
  - definisce procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione (art. 1, comma 8);
  - verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (art. 1, comma 10, lett. a);
  - propone modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (art. 1, comma 10, lett. a);
  - verifica, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (art. 1, comma 10, lett. b);
  - individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c).
- svolge i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2013; art. 15

- d.lgs. n. 39 del 2013);
- elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, del 2012);
- coincide, di norma, con il responsabile della trasparenza e ne svolge conseguentemente le funzioni (art. 43 d.lgs. n. 33 del 2013);
- Svolge inoltre i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza (art. 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria (art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, l. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- propone l'aggiornamento del Codice di comportamento;
- Per la XV Comunità Montana "Valle del Liri", ai sensi dell'art. 1 comma 7 della legge n. 190/2012 nella figura del responsabile dell'Area Amministrativa Dr. Giuseppe D'Aguanno, come da decreto del presidente dell'Ente N.187 del 12/11/2013

#### c) I referenti per la prevenzione per l'area di rispettiva competenza:

Sono individuati dal responsabile della prevenzione della corruzione e svolgono attività di collaborazione nei confronti dello stesso.

#### d) i Responsabili dei servizi

- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile per la prevenzione della corruzione, dei referenti e dell'autorità giudiziaria (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001; art. 20 d.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, I. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);
- partecipano al processo di gestione del rischio;
- propongono le misure di prevenzione (art. 16 d.lgs. n. 165 del 2001);
- assicurano l'osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di violazione;
- adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale loro assegnato (artt. 16 e 55 bis d.lgs. n. 165 del 2001);

#### e) Nucleo di Valutazione:

- considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;
- svolge compiti propri connessi all'attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 d.lgs. n. 33 del

2013);

- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato da ciascuna amministrazione (art. 54, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001);
- verifica in sede di valutazione della performance dei responsabili dei servizi il raggiungimento degli obiettivi collegati all'applicazione del presente piano di prevenzione della corruzione.

#### f) tutti i dipendenti dell'amministrazione:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C. (art. 1, comma 14, della l. n. 190 del 2012);
- segnalano le situazioni di illecito al proprio responsabile del servizio, o al responsabile della prevenzione della corruzione o all'U.P.D. (art. 54 bis del d.lgs. n. 165 del 2001); segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis l. n. 241 del 1990; artt. 6 e 7 Codice di comportamento);

#### g) i collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- segnalano le situazioni di illecito (Codice di comportamento)

#### 1.4 LE RESPONSABILITÀ

#### - Del Responsabile per la prevenzione.

A fronte dei compiti che la legge attribuisce al responsabile sono previsti consistenti responsabilità in caso di inadempimento in materia di anticorruzione come prevede in particolare all'art. 1, comma 8, 12, 13 e 14 della l. n. 190/2012.

L'art. 1, comma 14, individua due ulteriori ipotesi di responsabilità:

- una forma di responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21, d.lgs. n. 165 del 2001 che si configura nel caso di: "ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano";
- una forma di responsabilità disciplinare "per omesso controllo".

#### - Dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione.

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione adottate nelle singole amministrazioni e trasfuse nel P.T.P.C. devono essere rispettate da tutti i dipendenti e, dunque, sia dal personale che dai titolari di posizione organizzativa (Codice di comportamento); "la violazione delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare" (art. 1, comma 14, l. n. 190/2012). Si rinvia al codice di comportamento dei dipendenti della XV Comunità Montana adottato con deliberazione della Giunta Comunitaria N. 35 del 25/10/2014, per le responsabilità correlate alle violazioni delle prescrizioni ivi contenute.

#### - Dei responsabili di servizio per omissione totale o parziale o per ritardi nelle pubblicazioni prescritte.

L'art. 1, comma 33, l. n. 190 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31:

- costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.lgs. n. 198 del 2009,
- va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 165 del 2001;
- eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio.

#### 2. Gestione del rischio

#### 2.1. Indicazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, "aree di rischio"

Per ogni ripartizione organizzativa dell'ente, sono ritenute "aree di rischio", quali attività a più elevato rischio di corruzione, le attività che compongono i procedimenti riconducibili alle strutture apicali dell'Ente.

#### 2.2. Metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio.

La valutazione del rischio deve essere svolta per ciascuna attività, processo o fase di processo mappati.

La valutazione prevede l'identificazione, l'analisi e la ponderazione del rischio.

#### A. L'identificazione del rischio

Consiste nel ricercare, individuare e descrivere i rischi. Richiede che, per ciascuna attività, processo o fase, siano evidenziati i possibili rischi di corruzione. Questi sono fatti emergere considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti all'interno dell'amministrazione.

I rischi sono identificati:

- attraverso la consultazione ed il confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità dell'ente, di ciascun processo e del livello organizzativo in cui il processo si colloca;
- valutando i passati procedimenti giudiziari e disciplinari che hanno interessato l'amministrazione;
- <u>applicando i criteri di cui **all'Allegato 5 del PNA** (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, razionalità del processo, controlli, impatto economico, impatto organizzativo, economico e di immagine).</u>

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, applicando i criteri di cui all'Allegato 5 del P.N.A. ha proceduto all'identificazione dei rischi per l'anno 2014.

Sulla base della suddetta prima identificazione si completerà nel corso del triennio 2015-2017 l'identificazione dei rischi per i processi non ancora mappati e in relazione alle situazioni che si verificheranno in sede di applicazione del presente piano si provvederà ad approfondire o rivedere le valutazioni registrate negli allegati schemi.

#### B. L'analisi del rischio

In questa fase sono stimate le probabilità che il rischio si concretizzi (*probabilit*à) e sono pesate le conseguenze che ciò produrrebbe (*impatto*). Al termine, è calcolato il livello di rischio moltiplicando "*probabilit*à" per "*impatto*".

L'Allegato 5 del PNA, suggerisce criteri per stimare probabilità e impatto e, quindi, per valutare il livello di rischio.

#### B1. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi.

Criteri e valori (o pesi, o punteggi) per stimare la "probabilità" sono i seguenti:

discrezionalità: più è elevata, maggiore è la probabilità di rischio (valori da 0 a 5);

rilevanza esterna: nessuna valore 2; se il risultato si rivolge a terzi valore 5;

complessità del processo: se il processo coinvolge più amministrazioni il valore aumenta (da 1 a 5);

valore economico: se il processo attribuisce vantaggi a soggetti terzi, la probabilità aumenta (valore da 1 a 5);

frazionabilità del processo: se il risultato finale può essere raggiunto anche attraverso una pluralità di operazioni di entità economica ridotta, la probabilità sale (valori da 1 a 5);

controlli: (valori da 1 a 5) la stima della probabilità tiene conto del sistema dei controlli vigente. Per controllo si intende qualunque strumento utilizzato che sia utile per ridurre la probabilità del rischio. Quindi, sia il controllo preventivo che successivo di legittimità e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati.

Il "responsabile della prevenzione della corruzione per ogni attività/processo esposto al rischio ha attribuito un valore/punteggio per ciascuno dei sei criteri elencati. La media finale rappresenta la "stima della probabilità" (max 5).

#### B2. Stima del valore dell'impatto

L'impatto si misura in termini di impatto economico, organizzativo, reputazionale e sull'immagine.

l'Allegato 5 del PNA, propone criteri e valori (punteggi o pesi) da utilizzare per stimare "l'impatto" di potenziali episodi di malaffare.

*Impatto organizzativo*: tanto maggiore è la percentuale di personale impiegato nel processo/attività esaminati, rispetto al personale complessivo dell'unità organizzativa, tanto maggiore sarà "l'impatto" (fino al 20% del personale=1; 100% del personale=5).

*Impatto economico*: se negli ultimi cinque anni sono intervenute sentenze di condanna della Corte dei Conti o sentenze di risarcimento per danni alla PA a carico di dipendenti, punti 5. In caso contrario, punti 1.

*Impatto reputazionale*: se negli ultimi cinque anni sono stati pubblicati su giornali (o sui media in genere) articoli aventi ad oggetto episodi di malaffare che hanno interessato la PA, fino ad un massimo di 5 punti per le pubblicazioni nazionali. Altrimenti punti 0.

*Impatto sull'immagine*: dipende dalla posizione gerarchica ricoperta dal soggetto esposto al rischio. Tanto più è elevata, tanto maggiore è l'indice (da 1 a 5 punti).

Attribuiti i punteggi per ognuna della quattro voci di cui sopra, la media finale misura la "stima dell'impatto".

L'analisi del rischio si conclude moltiplicando tra loro valore della probabilità e valore dell'impatto per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

A titolo esemplificativo si riporta la tabella della valutazione del rischio riportata nell'allegato 5 del piano nazionale anticorruzione.

#### Tabella 1

TABELLA VALU	TAZIONE DEL RISCHIO							
INDICE DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITA' (1)	INDICE DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO (2)							
<u>Discrezionalità</u>	<u>Impatto organizzativo</u>							
Il processo è discrezionale ?	Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio (unità organizzativa semplice competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza della p.a.)							
- No, è del tutto vincolato - E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' parzialmente vincolato solo dalla legge - E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari) - E' altamente discrezionale  1 2 2 5	nell'ambito della singola p.a., quale percentuale di personale è impiegata nel processo?  (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della stessa p.a. occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)  Fino a circa il 20%  1 Fino a circa il 40%  2 Fino a circa il 60%  3 Fino a circa l' 80%  4 Fino a circa il 100%  5							
Rilevanza esterna	Impatto economico							
Il processo produce effetti diretti all'esterno dell'amministrazione di riferimento?  - No, ha come destinatario finale un ufficio interno 2  - Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla p.a. di riferimento 5	Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei Conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della p.a. di riferimento o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti della p.a. di riferimento per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?  NO 1 SI 5							
Complessità del processo Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più ammir strazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato ?	Impatto reputazionale i-Nel corso degli ultimi 5 anni son stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi ?							
- No, il processo coinvolge una sola p.a.	- No 0							
- Sì, il processo coinvolge più di 3 amministrazioni - Sì, il processo coinvolge più di 5 amministrazioni 5	- Non ne abbiamo memoria  - Sì, sulla stampa locale  - Sì, sulla stampa nazionale  - Sì, sulla stampa locale e nazionale  - Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale  5							

Valore economico		Impatto, organizzativo, economico e sull'immagine									
Qual è l'impatto economico del processo?  - Ha rilevanza esclusivamente interna  - Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es. concessione di borsa di studio per studenti)  - Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	1 3 5	A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello basso) ovvero la posizione/il ruolo cinell'organizzazione è elevata, media o bassa?  - A livello di addetto  - A livello di collaboratore o funzionario  - A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa  - A livello di dirigente di ufficio generale  - A livello di capo dipartimento/segretario generale	livello apicale, liv	ello intermedio,							
Frazionabilità del processo											
Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una p di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?											
NO 1 SI 5											
Controlli (3)											
Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applic processo è adeguato a neutralizzare il rischio ?	cato su										
- No, il rischio rimane indifferente	1										
- Sì, ma in minima parte	2										
- Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3										
<ul><li>Sì, è molto efficace</li><li>Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione</li></ul>	4 5										

#### NOTE:

- (1) Gli indici di probabilità vanno indicati sulla base della valutazione del gruppo di lavoro
- (2) Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta all'amministrazione.

<sup>(3)</sup> Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella p.a. che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzarti nella p.a., es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziali avviati nei confronti della p.a.). La valutazione sulla adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nella p.a.. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

#### Tabella 2

#### VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITA'

0 nessuna probabilità / 1 improbabile / 2 poco probabile / 3 probabile / 4 molto probabile / 5 altamente probabile

#### VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

0 nessun impatto / 1 marginale / 2 minore / 3 soglia / 4 serio / 5 superiore

#### VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

valore frequenza X valore impatto

#### C. La ponderazione del rischio

Dopo aver determinato il livello di rischio di ciascun processo o attività si procede alla "ponderazione" che è in pratica la formulazione di una sorta di graduatoria dei rischi sulla base del parametro numerico "livello di rischio".

#### D. Analisi dell'applicabilità dei rischi specifici.

Per i processi che, a seguito della valutazione dell'impatto e della probabilità, sono risultati maggiormente a rischio, e che sono identificati in quelli che hanno raggiunto un punteggio a partire da 4 e superiore si procede alla fase di :

**D.1** analisi dell'applicabilità dei rischi specifici presenti nel catalogo ed individuazione di nuovi rischi specifici.

**D.2** valutazione dei rischi specifici in termini di impatto e probabilità.

#### E. Trattamento del rischio

Il processo di "gestione del rischio" si conclude con il "trattamento".

Per i processi maggiormente a rischio (ossia quelli che hanno raggiunto un punteggio a partire da 4 e superiore) e con rischi specifici alti (v. grafico dedicato) si procede alla fase di trattamento del rischio.

La fase di *trattamento del rischio* consiste nel processo per modificare il rischio, ossia individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio, e nella decisione di quali rischi si decide di trattare prioritariamente rispetto ad altri.

Il responsabile della prevenzione della corruzione deve stabilire le "priorità di trattamento" in base al livello di rischio, all'obbligatorietà della misura ed all'impatto organizzativo e finanziario delle misura stessa.

Le "misure" previste dal presente piano sono dettagliate in paragrafo successivo.

#### F. Monitoraggio

La gestione del rischio si concluderà con la successiva azione di monitoraggio, che comporta la valutazione del livello di rischio a seguito delle azioni di risposta, ossia della misure di prevenzione introdotte.

Questa fase è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e, quindi, alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione. E' attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'intero processo di gestione del rischio in stretta connessione con il sistema di programmazione e controllo di gestione

#### 3 LE MISURE DI CONTRASTO

Queste, possono essere obbligatorie o ulteriori.

Non ci sono possibilità di scelta circa le misure obbligatorie, che debbono essere attuate necessariamente nell'amministrazione. Le attività con valori di rischio maggiori, devono essere prioritariamente oggetto delle suddette misure.

*Misure ulteriori* possono essere valutate in base ai costi stimati, all'impatto sull'organizzazione e al grado di efficacia che si attribuisce a ciascuna di esse.

Le misure si classificano anche come **specifiche** o **trasversali** a secondo se sono destinate ad uno specifico processo/ufficio o se sono applicate a tutta l'organizzazione

Esempi di misure di carattere trasversale possono essere:

- la trasparenza che costituisce oggetto del PTTI quale "sezione" del PTPC. Gli adempimenti per la trasparenza possono essere misure obbligatorie o ulteriori.
- l'informatizzazione dei processi che consente per tutte le attività dell'amministrazione la tracciabilità dello sviluppo del processo e riduce quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase;
- l'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti che consente l'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull'attività da parte dell'utenza;
- il monitoraggio sul rispetto dei termini procedimentali che serve a far emergere eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi.

L'individuazione e la valutazione delle misure ulteriori può essere compiuta dal responsabile della prevenzione, con il coinvolgimento dei responsabili per le aree di competenza e l'eventuale supporto del nucleo di valutazione, tenendo conto anche degli esiti del monitoraggio sulla trasparenza ed integrità, dei controlli interni.

Le decisioni circa la *priorità del trattamento* si baseranno essenzialmente sui seguenti fattori:

- livello di rischio: maggiore è il livello, maggiore è la priorità di trattamento;
- obbligatorietà della misura: va data priorità alla misura obbligatoria rispetto a quella ulteriore;
- impatto organizzativo e finanziario connesso all'implementazione della misura.

#### Misure esistenti

#### 3.1 I CONTROLLI INTERNI

A supporto del perseguimento degli obiettivi del presente piano, è da considerare il sistema dei controlli interni che l'ente ha dovuto approntare in attuazione del D.L. 10.10.2012 n. 174 "Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012", poi convertito in Legge 213 del 7 dicembre 2012.

La norma ha stabilito che i controlli interni debbano essere organizzati, da ciascun ente, in osservanza al principio di separazione tra funzione di indirizzo e compiti di gestione.

Per dare attuazione a tale disposizione, è stato approvato il Regolamento del Sistema dei Controlli Interni.

In particolare, rilevante ai fini dell'analisi delle dinamiche e prassi amministrative in atto nell'ente, è il controllo successivo sugli atti che si colloca a pieno titolo fra gli strumenti di supporto per l'individuazione di ipotesi di malfunzionamento, sviamento di potere o abusi, rilevanti per le finalità del presente piano.

#### 3.2 MODALITÀ GENERALI DI FORMAZIONE. ATTUAZIONE E CONTROLLO DELLE DECISIONI DELL'AMMINISTRAZIONE

**Formazione:** i provvedimenti conclusivi devono riportare in narrativa la descrizione del procedimento svolto, richiamando tutti gli atti prodotti - anche interni - per addivenire alla decisione finale. In tal modo chiunque via abbia interesse potrà ricostruire l'intero procedimento amministrativo, anche valendosi dell'istituto del diritto di accesso.

I provvedimenti conclusivi devono sempre essere motivati con precisione, chiarezza e completezza. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. Particolare attenzione va posta a rendere chiaro il percorso che ci porta a riconoscere un beneficio ad un soggetto, alla fine di un percorso trasparente, legittimo e finalizzato al pubblico interesse (buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione).

Lo stile dovrà essere il più possibile semplice e diretto. E' preferibile non utilizzare acronimi, abbreviazioni e sigle (se non quelle di uso più comune). E' opportuno esprimere la motivazione con frasi brevi intervallate da punteggiatura. Questo per consentire a chi unque, anche a coloro che sono estranei alla pubblica amministrazione ed ai codici di questa, di comprendere appieno la portata di tutti i provvedimenti.

Di norma ogni provvedimento conclusivo deve prevedere un meccanismo di tracciabilità dell'istruttoria.

Nelle procedure di gara o di offerta, anche negoziata, ovvero di selezione concorsuale o comparativa, di norma si individua un soggetto

terzo con funzioni di "testimone", diverso da coloro che assumono le decisioni sulla procedura.

**Attuazione:** si ribadisce, anche per i profili di responsabilità disciplinare, che il criterio di trattazione dei procedimenti a istanza di parte è quello cronologico, fatte salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti.

**Controllo**: ai fini della massima trasparenza dell'azione amministrativa e dell'accessibilità totale agli atti dell'amministrazione, per le attività a più elevato rischio, i provvedimenti conclusivi il procedimento amministrativo devono essere assunti di norma in forma di determinazione amministrativa o, nei casi previsti dall'ordinamento, di deliberazione, decreto od ordinanza.

Determinazioni, decreti, ordinanze e deliberazioni, come di consueto, sono prima pubblicate all'Albo pretorio online, quindi raccolte nelle specifica sezione del sito web dell'ente e rese disponibili, per chiunque purché non ledano il diritto alla riservatezza delle persone. Qualora il provvedimento conclusivo sia un atto amministrativo diverso, si deve provvedere comunque alla pubblicazione sul sito web dell'ente, adottando le eventuali cautele necessarie per la tutela dei dati personali e garantire il c.d. diritto all'oblio.

Per economia di procedimento gli aspetti potenzialmente collegati al rischio corruzione verranno controllati nelle periodiche verifiche sull'attività amministrativa previste dal Regolamento per i controlli interni.

3.3 MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE E I SOGGETTI CHE CON LA STESSA STIPULANO CONTRATTI O CHE SONO INTERESSATI A PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE, CONCESSIONE O EROGAZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE, ANCHE VERIFICANDO EVENTUALI RELAZIONI DI PARENTELA O AFFINITÀ SUSSISTENTI TRA I TITOLARI, GLI AMMINISTRATORI, I SOCI E I DIPENDENTI DEGLI STESSI SOGGETTI E I DIRIGENTI E I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE.

Le verifiche saranno svolte in sede d'esercizio dei controlli preventivo e successivo di regolarità amministrativa previsti dal regolamento comunale sui controlli interni. Si richiama il dovere di segnalazione e di astensione in caso di conflitto di interessi, così come stabilito dal nuovo Codice di Comportamento di cui al DPR 16 aprile 2013, n. 62, nonché di intervento del soggetto che, in base ai regolamenti dell'Ente, deve sostituire il soggetto potenzialmente interessato.

#### 3.4 MONITORAGGIO RISPETTO ALLA NOMINA DI COMMISSIONI DI GARE, CONCORSI, SELEZIONI DI QUALUNQUE GENERE.

All'atto della nomina si provvederà alla verifica della sussistenza o meno di sentenze penali di condanna, anche non definitive per reati contro la Pubblica Amministrazione, in capo ai componenti le suddette commissioni ed ogni altro funzionario che abbia funzioni di istruttoria o con funzioni di segreteria nelle stesse. In ipotesi affermativa, si provvederà immediatamente alla sostituzione degli stessi con altri componenti e dei soggetti istruttori

#### 3.5 MONITORAGGIO DEI TEMPI DI PROCEDIMENTO

Strumento particolarmente rilevante è quello relativo al monitoraggio dei termini del procedimento, che ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. d) della legge 190/2012 costituisce uno degli obiettivi del Piano.

Con riferimento all'individuazione del soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia (comma 9 bis), l'Ente determina l'attribuzione stessa posta in capo al Segretario Comunitario.

Ai fini del monitoraggio dei termini di conclusione ciascun Responsabile dovrà effettuare l'indagine e trasmettere i risultati al Responsabile della Prevenzione, entro *il 31 gennaio di ogni anno*.

L'obbligo di monitoraggio è divenuto ora più stringente dal momento che la legge 190 del 6 novembre 2012 all'art. 1 comma 28 chiede di regolare il monitoraggio periodico, la tempestiva eliminazione delle anomalie e la pubblicazione dei risultati sul sito web istituzionale di ciascuna amministrazione-

La mappatura di tutti i procedimenti, pubblicata nell'apposita sezione del sito istituzionale, è in costante aggiornamento.

Reiterate segnalazioni del mancato rispetto dei termini del procedimento costituiscono un segnale di un possibile malfunzionamento, che va non solo monitorato ma valutato al fine di proporre azioni correttive.

#### 3.6 INDICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL RICORSO ALL'ARBITRATO

Sistematicamente, in tutti i contratti disciplinati dal codice dei contratti è escluso il ricorso all'arbitrato (esclusione della *clausola compromissoria* ai sensi dell'articolo 241 comma 1-bis del decreto legislativo 163/2006 e smi).

#### Misure obbligatorie previste dall'allegato 1 del P.N.A.

#### 3.7 ATTIVITA' E INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Il cumulo in capo ad un medesimo responsabile del servizio/del procedimento di incarichi conferiti dall'amministrazione può comportare il rischio di un'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale. La concentrazione del potere decisionale aumenta il rischio che l'attività amministrativa possa essere indirizzata verso fini privati o impropri determinati dalla volontà del responsabile del servizio/del procedimento stesso. Inoltre, lo svolgimento di incarichi, soprattutto se extra-istituzionali, da parte del responsabile del servizio/del procedimento può realizzare situazioni di conflitto di interesse che possono compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, ponendosi altresì come sintomo dell'evenienza di fatti corruttivi.

L'ente applica con puntualità la già esaustiva e dettagliata disciplina del decreto legislativo 39/2013, dell'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e dell'articolo 60 del DPR 3/1957.

L'ente intende intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di astensione, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interesse.

#### 3.8 INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI

Il decreto legislativo 39/2013 ha attuato la delega stabilita dai commi 49 e 50 dell'art. 1 della legge 190/2012, prevedendo fattispecie di:

inconferibilità, cioè di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g);

*incompatibilità*, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h).

Tutte le nomine e le designazioni preordinate al conferimento di incarichi da parte dell'Ente devono essere precedute da apposita dichiarazione sostitutiva del designato o del nominato, della quale in ragione del contenuto dell'incarico deve essere asserita l'insussistenza di cause o titoli al suo conferimento. Il titolare dell'incarico deve redigere apposita dichiarazione con cadenza annuale di insussistenza di causa di incompatibilità al mantenimento dell'incarico conferito. Tali dichiarazioni sono pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Trasparenza".

#### 3.9 ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'ente nel triennio successivo alla cessazione del rapporto con l'amministrazione, qualunque sia la causa di cessazione (e quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), non possono avere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato con i soggetti privati che sono stati destinatari di provvedimenti, contratti o accordi.

L'Ente attua l'art. 16 ter del D.Lgs 30.3.2001, n. 165 introdotto dalla legge 6.11.2012, n. 190, come modificato dall'art. 1, comma 42 lettera l) della legge 6.11.2012, n.190 prevedendo il rispetto di questa norma quale clausola da inserirsi nei bandi di gara, a pena di esclusione dell'impresa (operatore economico) la quale si impegna ad osservarla.

#### 3.10 PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI

Patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto.

La XV Comunità Montana "Valle del Liri" si impegna ad approvare nel corso del triennio 2015-2017 il patto di integrità, che è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

L'Ente attua l'art. 1, comma 17 della legge 6.11.2012, n. 190 prevedendo una specifica clausola da inserire nei bandi di gara e/o lettere d'invito. Nel caso in cui siano stati adottati protocolli di legalità e/o integrità si prevede che il loro mancato rispetto costituirà causa d'esclusione dal procedimento di affidamento del contratto.

#### 3.11 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE DENUNCIA ILLECITI - WHISTLEBLOWING

#### 1. FONTE NORMATIVA E NATURA DELL'ISTITUTO

L'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha inserito un nuovo articolo, il 54 bis, nell'ambito del d.lgs. 165/2001, rubricato "tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", in virtù del quale è stata introdotta nel nostro ordinamento una misura finalizzata a favorire l'emersione di fattispecie di illecito, nota nei paesi anglosassoni come whistleblowing.

La disposizione contenuta nell'art. 54 bis del DLgs. 165/2001 (c.d. whistleblower) pone tre condizioni:

- la tutela dell'anonimato;
- il divieto di discriminazione nei confronti del denunciante;
- la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso (fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis d.lgs. n.165 del 2001 in caso di necessità di disvelare l'identità del denunciante).

La tutela di anonimato viene garantita con specifico riferimento al procedimento disciplinare, proteggendo l'identità del segnalante in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Con l'espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente di un'amministrazione che segnala violazioni o irregolarità commesse ai danni dell'interesse pubblico agli organi legittimati ad intervenire.

La segnalazione (cd. whistleblowing), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l'amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l'interesse

pubblico collettivo.

Il whistleblowing è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower.

Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente

#### 2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire l'oggetto del whistleblowing. Vengono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico.

In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate:

u	penalmente rilevanti;
	☐ poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni interne sanzionabili in via disciplinare;
	suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale all'amministrazione di appartenenza o ad altro ente pubblico;
	suscettibili di arrecare un pregiudizio all'immagine della XV Comunità Montana;
	suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;
	pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la XV Comunità Montana.

Il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi.

#### 3. CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Il whistleblower deve fornire tutti gli elementi utili a consentire agli uffici competenti di procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

A tal fine, la segnalazione deve preferibilmente contenere i seguenti elementi:

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
- b) una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;

- d) se conosciute, le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- e) l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- f) l'indicazione di eventuali documenti che possono confermare la fondatezza di tali fatti;
- g) ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza dei fatti segnalati.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalati, a tutela del denunciato.

#### 4. DESTINATARIO DELLA SEGNALAZIONE

La segnalazione deve essere indirizzata: al Responsabile per la prevenzione della corruzione individuato nel segretario comunale, al quale è affidata la sua protocollazione in via riservata e la tenuta del relativo registro.

Qualora il whistleblower rivesta la qualifica di pubblico ufficiale, l'invio della segnalazione ai suddetti soggetti non lo esonera dall'obbligo di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

La segnalazione può essere presentata con le seguenti modalità:

- a) a mano direttamente al Responsabile della Prevenzione della corruzione o a mezzo del servizio postale; in quest'ultimo caso, per poter usufruire della garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale";
- b) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale dal responsabile della prevenzione della corruzione.

#### 5. ATTIVITA' DI VERIFICA DELLA FONDATEZZA DELLA SEGNALAZIONE

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile per la prevenzione della corruzione che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

A tal fine, il Responsabile per la prevenzione della corruzione può avvalersi del supporto e della collaborazione degli organi comunali e,

all'occorrenza, di organi di controllo esterni alla XV Comunità Montana (tra cui Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Direzione Provinciale del Lavoro, Comando Vigili Urbani, Agenzia delle Entrate).

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la prevenzione della corruzione, in relazione alla natura della violazione, provvederà:

- a) a presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- b) all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza, incluso, sussistendone i presupposti, l'esercizio dell'azione disciplinare;
- c) al Presidente al fine di adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela della XV Comunità Montana.

#### 6. FORME DI TUTELA DEL WHISTLEBLOWER (ai sensi dell'art. 54 bis d.lgs. 165/2001 e del Piano Nazionale Anticorruzione)

#### A) Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower e sottrazione al diritto di accesso della segnalazione

Ad eccezione dei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge, (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo) l'identità del whisteblower viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

Per quanto concerne, in particolare, l'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata all'incolpato solo nei casi in cui :

vi sia il consenso espresso del segnalante;
la contestazione dell'addebito disciplinare risulti fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato, sempre che tale circostanza venga da quest'ultimo
dedotta e comprovata in sede di audizione o mediante la presentazione di memorie difensive.

La segnalazione del whistleblower è, inoltre, sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii..

Il documento non può, pertanto, essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle

ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della l. n. 241/90 s.m.i..

#### B) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower

Nei confronti del dipendente che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita, né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

La tutela è circoscritta alle ipotesi in cui segnalante e denunciato siano entrambi dipendenti della XV Comunità Montana.

Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito:

- deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione al Responsabile della prevenzione della corruzione che, valutata la sussistenza degli elementi, segnala l'ipotesi di discriminazione:
- a) al Responsabile del servizio di appartenenza del dipendente autore della presunta discriminazione.
- Il Responsabile del servizio interpellato valuta tempestivamente l'opportunità/necessità di adottare atti o provvedimenti per ripristinare la situazione e/o per rimediare agli effetti negativi della discriminazione in via amministrativa e la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente autore della discriminazione;
- b) all'U.P.D., che, per i procedimenti di propria competenza, valuta la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;
- c) al responsabile del Servizio contenzioso, che valuta la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l'azione di risarcimento per lesione dell'immagine della XV Comunità Montana;
- d) all'Ispettorato della funzione pubblica;
- può dare notizia dell'avvenuta discriminazione
- all'organizzazione sindacale alla quale aderisce o ad una delle organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto presenti nell'amministrazione; l'organizzazione sindacale deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal responsabile della prevenzione;
- al Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) qualora istituito; il presidente del C.U.G. deve riferire della situazione di discriminazione all'Ispettorato della funzione pubblica se la segnalazione non è stata effettuata dal Responsabile per la prevenzione;
- può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell'amministrazione per ottenere:
- un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e/o al ripristino immediato della

situazione precedente;

- l'annullamento davanti al T.A.R. dell'eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del lavoro e la condanna nel merito per le controversie in cui è parte il personale c.d. contrattualizzato;
- il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione dell'immagine della pubblica amministrazione.

#### 7. RESPONSABILITA' DEL WHISTLEBLOWER

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente

#### **ALLEGATO A**

#### ELENCO ESEMPLIFICAZIONE MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI (previste nell'allegato 4 del P.N.A.)

NOTA: la presente elencazione ha carattere meramente esemplificativo e si riferisce a misure di prevenzione diverse da quelle obbligatorie per legge. Le misure di seguito elencate sono considerate in un'ottica strumentale alla riduzione del rischio di corruzione.

- a) Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.p.r. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.p.r. n. 445 del 2000).
- b) Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario.
- c) Individuazione di "orari di disponibilità" dell'U.P.D. durante i quali i funzionari addetti sono disponibili ad ascoltare ed indirizzare i dipendenti dell'amministrazione su situazioni o comportamenti, al fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi e di illeciti disciplinari (art. 15, comma 3, d.P.R. n. 62 del 2013).
- d) Inserire apposite disposizioni nei Codici di comportamento settoriali per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l'utenza).
- e) Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l'utenza debbano essere sempre sottoscritti dall'utente destinatario.
- f) In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega.
- g) Nell'ambito delle strutture esistenti (es. U.R.P.), individuazione di appositi uffici per curano il rapporto con le associazioni e le categorie di utenti esterni(canali di ascolto), in modo da raccogliere suggerimenti, proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti. Ciò avviene utilizzando tutti i canali di comunicazione possibili, dal tradizionale numero verde, alle segnalazioni via web ai social media.
- h) Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti.
- I) Prevedere meccanismi di raccordo tra i servizi competenti a gestire il personale (mediante consultazione obbligatoria e richiesta di avviso dell'U.P.D.) al fine di consentire la valutazione complessiva dei dipendenti anche dal punto di vista comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra l'ufficio di appartenenza del dipendente, il servizio del personale competente al rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali e l'U.P.D.. Ciò con l'obiettivo di far acquisire rilevo alle situazioni in cui sono state irrogate sanzioni disciplinari a carico di un soggetto ovvero si sta svolgendo nei suoi confronti un procedimento disciplinare al fine a) della preclusione allo svolgimento di incarichi aggiuntivi o extraistituzionali e b) della valutazione della performance e del riconoscimento della retribuzione accessoria ad essa collegata (la commissione di illecito disciplinare o comunque l'esistenza di un procedimento disciplinare pendente viene considerata anche in relazione alla tipologia di illecito ai fini del conferimento di incarichi aggiuntivi e/o dell'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra-istituzionali; l'irrogazione di sanzioni

- disciplinari costituisce un elemento di ostacolo alla valutazione positiva per il periodo di riferimento e, quindi, alla corresponsione di trattamenti accessori collegati).
- m) Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra responsabili competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.
- n) Nell'ambito delle risorse disponibili, informatizzazione del servizio digestione del personale.
- o) Nell'ambito delle risorse disponibili, creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati istituzionali dell'amministrazione, in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione.

#### Parte III

#### Analisi del rischio (fasi A e B) 1. Analisi del rischio

A norma della Parte II - capitolo 2 "gestione del rischio", si procede all'analisi ed alla valutazione del rischio del concreto verificarsi di fenomeni corruttivi per le attività individuate nel medesimo paragrafo secondo quanto indicato nelle delibere CIVIT/ANAC per ciò che attiene alla XIV Comunità Montana Valle di Comino.

La metodologia utilizzata per effettuare la valutazione del rischio è compiutamente descritta nella **Parte II - capitolo 2 "gestione del** rischio".

La valutazione si sviluppa attraverso le seguenti fasi:

- A. L'identificazione del rischio
- B. L'analisi del rischio
- C. Stima del valore della probabilità che il rischio si concretizzi
- D. Stima del valore dell'impatto
- E. La ponderazione del rischio
- F. Anlisi dell'applicabilità dei rischi specifici
- G. Trattamento dei rischio
- H. monitoraggio

Applicando la suddetta metodologia sono state esaminate le attività riferibili alla gestione dell'ente e i risultati sono riassunti nelle tabelle di cui all'allegato "Mappatura dei processi e Analisi dei rischi" e sono stati individuati i possibili rischi riassunti nell'allegato R



### XV° Comunità Montana Valle del Liri

Provincia di Frosinone

# Analisi e Valutazione dei Processi esposti a rischio Anno 2014

**Elaborazione Finale** 

Elaborati tecnici

La Presente analisi, com dettato dal Piano Nazionale Anticorruzione, mira a valutare l'esposizione al rischio dei processi organizzativi.

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ	VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO
0 nessuna probabilità	0 nessun impatto
1 improbabile	1 marginale
2 poco probabile	2 minore
3 probabile	3 soglia
4 molto probabile	4 serio
5 altamente probabile	5 superiore

A seguti della valutazione dell'impatto e delle probabilità, per ciascun Processo sono stati inseriti i singoli processi della presente "Matrice Impatto - Probabilità"

PROBABILITÀ	1 RARO	2 POCO PROBABILE	3 PROBABILE	4 MOLTO PROBABILE	5 FREQUENTE
IMPATTO					
5 SUPERIORE					
4 SERIO					
3 SOGLIA					
2 MINORE					
1 MARGINALE					

Proposta sperimentale di intervento da adottare a seguito della ponderazione del rischio (attuazione del PNA L.190/2012)

Valutazione complessiva del rischio probabilità * Impatto	
	Da 1 a 5 = Nessun Rischio (ipotesi di interventomigliorativo della riduzione del rischio su fasi sensibili (residuale)
	Da 6 a 8 = Medio Rischio (necessità di intervento secondo la frequenza del processo (Dirigente)
	Da 9 a 12 = Alto Rischio (necessità urgente di intervento sulle Fasi Sensibili)

Proc_operat	A Rischio	Responsabile	Probabilità	Frequenze della Probabilità	Impatto	Importanza dell'Impatto	Matrice Impatto / probabilità	Probabilità	Impatto	Valutazione complessiva del rischio probabilità * Impatto	Grado Rischio
B - Area di Rischio: affida	mento di lavo	ori, servizi e for	niture								
B001 - Gara lavori in economia	Finanziario	Lancia	3	PROBABILE	3	SOGLIA		3	3	9	
B001 - Gara lavori in economia	Tecnico	Casinelli	3	PROBABILE	3	SOGLIA		3	3	9	
B002 - Gara mediante procedura negoziata	Amm.Vo	D'Aguanno	3	PROBABILE	3	SOGLIA		3	3	9	
B002 - Gara mediante procedura negoziata	Finanziario	Lancia	3	PROBABILE	3	SOGLIA		3	3	9	
B002 - Gara mediante procedura negoziata	Tecnico	Casinelli	3	PROBABILE	3	SOGLIA		3	3	9	
B003 - Gara mediante licitazione privata	Amm.Vo	D'Aguanno	3	PROBABILE	3	SOGLIA		3	3	9	
B003 - Gara mediante licitazione privata	Finanziario	Lancia	3	PROBABILE	3	SOGLIA		3	3	9	
B003 - Gara mediante licitazione privata	Tecnico	D'Aguanno	3	PROBABILE	3	SOGLIA		3	3	9	
B008 - Subappalto di parte dei lavori compresi nell'appalto di opera pubblica	Amm.Vo	D'Aguanno	3	PROBABILE	3	SOGLIA		3	3	9	
B008 - Subappalto di parte dei lavori compresi nell'appalto di opera pubblica	Finanziario	Lancia	3	PROBABILE	3	SOGLIA		3	3	9	
B008 - Subappalto di parte dei lavori compresi nell'appalto di opera pubblica	Tecnico	Casinelli	3	PROBABILE	3	SOGLIA		3	3	9	
B010 - Gare per cottimo fiduciario,forniture beni e servizirichieste preventivi	Amm.Vo	D'Aguanno	3	POCO PROBABILE	3	SOGLIA		2	3	6	

Proc_operat	A Rischio	Responsabile	Probabilità	Frequenze della Probabilità	Impatto	Importanza dell'Impatto	Matrice Impatto / probabilità	Probabilità	Impatto	Valutazione complessiva del rischio probabilità * Impatto	Grado Rischio
B010 - Gare per cottimo fiduciario,forniture beni e servizirichieste preventivi	Finanziario	Lancia	3	POCO PROBABILE	3	SOGLIA		2	3	6	
B010 - Gare per cottimo fiduciario,forniture beni e servizirichieste preventivi	Tecnico	Casinelli	3	POCO PROBABILE	3	SOGLIA		2	3	6	
C - Area di Rischio: provve			ra giuridica	dei destinatari pri	vi di effetto	<u> </u>					
economico diretto ed imm			0	POCO	0	MINIODE		0	0	4	
C028 - Fascicolo personale	Segreteria		2	POCO PROBABILE	2	MINORE		2	2	4	
C028 - Fascicolo personale	Amm.Vo	D'Aguanno	2	POCO PROBABILE	2	MINORE		2	2	4	
C028 - Fascicolo personale	Finanziario	Lancia	2	POCO PROBABILE	2	MINORE		2	2	4	
C028 - Fascicolo personale	Tecnico	Casinelli	2	POCO PROBABILE	2	MINORE		2	2	4	
C046 - Istanza di proroga formulata da un professionista sui tempi di consegna del progetto	Tecnico	Casinelli	3	PROBABILE	3	SOGLIA		3	3	9	
C049 - Rilascio di attestazioni,dichiarazioni varie richieste da imprese,società,ditte concernenti lavori pubblici eseguiti o in corso	Amm.Vo	D'Aguanno	2	POCO PROBABILE	3	SOGLIA		3	3	9	

Proc_operat	A Rischio	Responsabile	Probabilità	Frequenze della Probabilità	Impatto	Importanza dell'Impatto	Matrice Impatto / probabilità	Probabilità	Impatto	Valutazione complessiva del rischio probabilità *	Grado Rischio
C049 - Rilascio di attestazioni,dichiarazioni varie richieste da imprese,società,ditte concernenti lavori pubblici eseguiti o in corso	Tecnico	Casinelli	2	POCO PROBABILE	3	SOGLIA		2	3	Impatto 6	
D - Area di Rischio: provve	edimenti am	ı oliativi della sfe	ra giuridica	dei destinatari co	n effetto ed	conomico					
diretto ed immediato per il											
D002 - Incarichi professionali	Finanziario	Lancia	2	POCO PROBABILE	3	SOGLIA		2	3	6	
D002 - Incarichi professionali	Tecnico	Casinelli	3	PROBABILE	3	SOGLIA		3	3	9	
D004 - Contratti opere pubbliche	Segreteria	De Luca	3	PROBABILE	2	MINORE		3	2	6	
D004 - Contratti opere pubbliche	Amm.Vo	D'Aguanno	3	PROBABILE	2	MINORE		3	2	6	
D004 - Contratti opere pubbliche	Finanziario	Lancia	3	PROBABILE	2	MINORE		3	2	6	
D004 - Contratti opere pubbliche	Tecnico	Casinelli	3	PROBABILE	2	MINORE		3	2	6	
D008 - Certificazione dei servizi prestati	Amm.Vo	D'Aguanno	2	POCO PROBABILE	3	SOGLIA		2	3	6	
D008 - Certificazione dei servizi prestati	Finanziario	Lancia	2	POCO PROBABILE	3	SOGLIA		2	3	6	
D010 - Contratti collettivi	Finanziario	Lancia	3	PROBABILE	2	MINORE		3	2	6	
D011 - Modello 98	Finanziario	Lancia	4	MOLTO PROBABILE	2	MINORE		4	2	8	
D012 - Cessione del quinto	Finanziario	Lancia	2	POCO PROBABILE	2	MINORE		2	2	4	
D023 - Assegni nucleo familiare e maternità	Finanziario	Lancia	2	POCO PROBABILE	2	MINORE		2	2	4	
D025 - Contributi	Amm.Vo	D'Aguanno	3	PROBABILE	2	MINORE		3	2	6	

Proc_operat	A Rischio	Responsabile	Probabilità	Frequenze della	Impatto	Importanza	Matrice	Probabilità	Impatto	Valutazione	Grado
	A RISCIIIO	Responsabile	Probabilita	Probabilità	шрацо	dell'Impatto	Impatto / probabilità	PTODADIIILA	Шрацо	complessiva del rischio probabilità * Impatto	
D025 - Contributi	Finanziario	Lancia	3	PROBABILE	2	MINORE		3	2	6	
D026 - Liquidazione contributi	Amm.Vo	D'Aguanno	3	PROBABILE	2	MINORE		3	2	6	
D026 - Liquidazione contributi	Finanziario	Lancia	3	PROBABILE	2	MINORE		3	2	6	
D048 - Parere tecnico amministrativo ed economico in ordine a progetti e varianti di opera pubblica	Amm.Vo	D'Aguanno	3	PROBABILE	2	MINORE		3	2	6	
D048 - Parere tecnico amministrativo ed economico in ordine a progetti e varianti di opera pubblica	Finanziario	Lancia	3	PROBABILE	2	MINORE		3	2	6	
D048 - Parere tecnico amministrativo ed economico in ordine a progetti e varianti di opera pubblica	Tecnico	Casinelli	3	PROBABILE	2	MINORE		3	2	6	
D049 - Progetti per opere pubbliche	Amm.Vo	D'Aguanno	3	PROBABILE	2	MINORE		3	2	6	
D049 - Progetti per opere pubbliche	Finanziario	Lancia	3	PROBABILE	2	MINORE		3	2	6	
D049 - Progetti per opere pubbliche	Tecnico	Casinelli	3	PROBABILE	2	MINORE		3	2	6	
D051 - Perfezionamento atti contrattuali	Amm.Vo	D'Aguanno	3	PROBABILE	2	MINORE		3	2	6	
D051 - Perfezionamento atti contrattuali	Finanziario	Lancia	3	PROBABILE	2	MINORE		3	2	6	
D051 - Perfezionamento atti contrattuali	Tecnico	Casinelli	3	PROBABILE	2	MINORE		3	2	6	
D052 - Consegna dei lavori	Amm.Vo	D'Aguanno	2	POCO PROBABILE	2	MINORE		2	2	4	

Proc_operat	A Rischio	Responsabile	Probabilità	Frequenze della Probabilità	Impatto	Importanza dell'Impatto	Matrice Impatto / probabilità	Probabilità	Impatto	Valutazione complessiva del rischio probabilità * Impatto	Grado Rischio
D052 - Consegna dei lavori	Tecnico	Casinelli	2	POCO PROBABILE	2	MINORE		2	2	4	
D055 - Istanza di proroga formulata dall'appaltatore sui tempi contrattuali	Amm.Vo	D'Aguanno	2	POCO PROBABILE	2	MINORE		2	2	4	
D055 - Istanza di proroga formulata dall'appaltatore sui tempi contrattuali	Tecnico	Casinelli	2	POCO PROBABILE	2	MINORE		2	2	4	
D056 - Emissione certificati di pagamento	Amm.Vo	D'Aguanno	3	PROBABILE	2	MINORE		3	2	6	
D056 - Emissione certificati di pagamento	Finanziario	Lancia	3	PROBABILE	2	MINORE		3	2	6	
D056 - Emissione certificati di pagamento	Tecnico	Casinelli	3	PROBABILE	2	MINORE		3	2	6	
D057 - Collaudo e certificato di regolare esecuzione	Amm.Vo	D'Aguanno	3	PROBABILE	2	MINORE		3	2	6	
D057 - Collaudo e certificato di regolare esecuzione	Finanziario	Lancia	3	PROBABILE	2	MINORE		3	2	6	
D057 - Collaudo e certificato di regolare esecuzione	Tecnico	Casinelli	3	PROBABILE	2	MINORE		3	2	6	
D058 - Svincolo delle cauzioni e delle garanzie	Amm.Vo	D'Aguanno	3	PROBABILE	2	MINORE		3	2	6	
D058 - Svincolo delle cauzioni e delle garanzie	Finanziario		3	PROBABILE	2	MINORE		3	2	6	
D058 - Svincolo delle cauzioni e delle garanzie	Tecnico	Casinelli	3	PROBABILE	2	MINORE		3	2	6	
D059 - Liquidazione e pagamento degli onorari relativi alla progettazione e prestazioni ad essa connesse	Amm.Vo	D'Aguanno	3	PROBABILE	2	MINORE		3	2	6	

Proc_operat	A Rischio	Responsabile	Probabilità	Frequenze della Probabilità	Impatto	Importanza dell'Impatto	Matrice Impatto / probabilità	Probabilità	Impatto	Valutazione complessiva del rischio probabilità * Impatto	Grado Rischio
D059 - Liquidazione e pagamento degli onorari relativi alla progettazione e prestazioni ad essa connesse	Finanziario	Lancia	3	PROBABILE	2	MINORE		3	2	6	
D059 - Liquidazione e pagamento degli onorari relativi alla progettazione e prestazioni ad essa connesse	Tecnico	Casinelli	3	PROBABILE	2	MINORE		3	2	6	

#### **ALLEGATO** R

#### REGISTRO DEL RISCHIO

#### ELENCO RISCHI POTENZIALI (previsti nell'allegato 3 del P.N.A.)

- 1 Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
- 2 Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;
- 3 Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;
- 4 Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;
- 5 Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
- 6 Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.
- 7 Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;
- 8 Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
- 9 Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa (Possibili esempi: i) scelta condizionata dei requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo; ii) inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare all'offerta tecnica; iii) mancato rispetto dei criteri fissati dalla legge e dalla giurisprudenza nella nomina della commissione giudicatrice.)
- 10 Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al difuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa;
- 11 Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;
- 12 Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;
- 13 Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto;
- 14 Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso a servizi pubblici al fine di agevolare particolari soggetti (es. inserimento in cima ad una lista di attesa);
- 15 Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso di requisiti per apertura di esercizi commerciali).

- 16 Riconoscimento indebito di indennità di disoccupazione a cittadini non in possesso dei requisiti di legge al fine di agevolare determinati soggetti;
- 17 Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di ticket sanitari al fine di agevolare determinati soggetti;
- 18 Uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell'accesso a fondi comunitari;
- 19 Rilascio di concessioni edilizie con pagamento di contributi inferiori al dovuto al fine di agevolare determinati soggetti.

#### ---- (ulteriori possibili rischi extra p.n.a.)

- 20 Scarsa trasparenza/ poca pubblicità dell'opportunità
- 21 Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle richieste.
- 22 Violazione normativa sulla sicurezza dei lavoratori.
- 23 Non rispetto delle scadenze temporali (in particolare nelle materie regolate da leggi e regolamenti es. edilizia.
- 24 Intrusione abusiva nei sistemi informatici dell'ente
- 25 Pressioni da parte del dipendente comunale sui candidati alle elezioni comunali dell'Ente di appartenenza finalizzate a otten ere vantaggi economici o di carriera
- 26 Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati o sulla realizzazione dell'iniziativa
- 27 Disomogeneità delle valutazioni nell'individuazione del contraente nell'ambito della medesima procedura
- 28 Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati dai richiedenti
- 29 Scarso o mancato controllo
- 30 Disomogeneità delle informazioni fornite
- 31 Discrezionalità nel trattamento della pratica in relazione al ruolo nella successiva fase istruttoria.
- 32 Violazione della privacy
- 33 Fuga di notizie di informazioni
- 34 Discrezionalità nell'intervenire
- 35 Disomogeneità delle valutazioni e dei comportamenti
- 36 Discrezionalità nella gestione
- 37 Assenza di criteri di campionamento
- 38- Disomogeneità delle valutazioni nella verifica delle offerte.
- 39 Scarsa trasparenza dell'operato

- 40 Non rispetto delle scadenze temporali
- 41 Corresponsione di tangenti per ottenere omissioni di controllo e "corsie preferenziali" nella trattazione delle proprie pratiche
- 42 Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali
- 43 Elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 122 comma 7 del d.lgs. n. 163/2006)
- 44 Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste.
- 45- Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture.
- 46 Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extraguadagni da parte dello stesso esecutore.
- 47 Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera.
- 48 Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione.
- 49 Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati
- 50 Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale. Inoltre per i processi maggiormente a rischio e con rischi specifici alti (v. grafico specifico) si procede alla fase di trattamento del rischio.

Stante la particolare situazione di incertezza amministrativa in cui versa la comunità montana, a causa della mancata riorganizzazione dell'ente da parte della regione Lazio, che ne determina un forte ridimensionamento delle attività, si ritiene ad oggi sufficiente l'attivazione delle procedure di controllo dei rischi generali previsti dall'allegato R mediante applicazione delle direttive ANAC e in particolare quelle previste nell'allegato A sopra riportato.

#### ACCESSO CIVICO

Tra le novità introdotte dal d.lgs. n. 33/2013 una delle principali riguarda l'istituto dell'accesso civico (art. 5).

Al fine di rendere effettiva l'agibilità di tale diritto si prevede che nella sezione "accesso civico" sia inserito l'indirizzo mail dei responsabili del servizio cui inoltrare le richieste di accesso civico e del responsabile della trasparenza cui rivolgersi per l'attivazione del potere sostitutivo, corredate dalle informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto. Il Responsabile della trasparenza, ai sensi dell'art. 5, c. 2, del decreto, si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e, in virtù dell'art. 43, c. 4, ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il Responsabile del servizio competente non ottemperi alla richiesta, l'art. 5, c. 4, prevede che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che dunque assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti.

#### **MONITORAGGIO**

Al Responsabile compete l'attività di controllo sugli adempimenti degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate e l'attività di segnalazione ai soggetti ed alle autorità competenti nei casi di mancato o ritardato adempimento. Una particolare attenzione deve essere rivolta alla corretta attuazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità in relazione alle esigenze di tutela dei dati personali, con riferimento sia alla tipologia dei dati, che alla loro permanenza e disponibilità in linea. Al Responsabile spetta il controllo e l'attività per assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

Entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno deve essere trasmessa all'ANAC in formato elettronico l'attestazione da parte del nucleo di valutazione circa l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno in scadenza (v. delibera CIVIT n. 50 /2013).

#### **OPEN DATA**

Quella che forse rappresenta la più profonda innovazione operata dal legislatore con la legge 190/2012 e soprattutto col decreto legislativo 33/2013, è la diversa prospettiva ed il conseguente nuovo significato che la trasparenza assume rispetto alla precedente accezione, pur avanzata, contenuta nel decreto legislativo 150/2009: non più e non solo come strumento di prevenzione della corruzione, o ambito di politica attiva per favorire la conoscenza degli aspetti organizzativi che stanno dietro al processo di definizione, assegnazione, misurazione e valutazione degli obiettivi. Aspetti sicuramente fondamentali per la costruzione di un corretto e proficuo rapporto tra amministratori e amministrati, ma non ancora sufficiente a realizzare appieno il dettato costituzionale di un'amministrazione che sia motore dello sviluppo della società: apertura totale quindi non solo agli aspetti organizzativi, ma all'intero patrimonio conoscitivo detenuto

da un'amministrazione, affinché questo patrimonio possa essere fatto proprio e riutilizzato, anche con finalità diverse da quelle di ciascuna amministrazione, da parte degli altri soggetti sociali, singoli individui, associazioni di consumatori, imprenditori, partiti o movimenti politici e quant'altro.

Accanto al dovere di raccontare e rendicontare, quello anche di rendere accessibili semplici dati, non elaborati, perché altri possano elaborarli secondo proprie finalità ed esigenze.

#### **PUBBLICAZIONE**

Come previsto dalla delibera n. 50/2013, tutte le amministrazioni sono tenute a pubblicare il testo del Programma triennale per l'integrità e la trasparenza sul proprio sito istituzionale nella sotto-sezione "Disposizioni generali-Programma per la trasparenza e l'integrità".

#### **RECEPIMENTO DINAMICO MODIFICHE LEGGE 190/2012**

Le norme del presente P.T.P.C. e P.T.T.I. recepiscono dinamicamente le modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al D.lgs. n. 33/2013.

Arce, lì 27/08/2015

Il Responsabile della prevenzione della corruzione Dott. Giuseppe D'Aguanno

Il presente piano è stato approvato dalla Giunta della Comunità Montana con deliberazione n. 21 del 09/10/2015;

Arce, lì 29 Ottobre 2015

Il Responsabile del Servizio